

CONTRIBUZIONE MODELLO 5 E PROCEDURA SANZIONATORIA

MODULO 1

OBIETTIVI

- Conoscere tipologie contributive, aliquote/minimi e come si pagano
- Comprendere autoliquidazione Modello 5, tolleranze e canali di pagamento
- Agevolazioni giovani e casi di esonero.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE

- Soggettiva obbligatoria su reddito netto IRPEF; integrativa obbligatoria su volume d'affari IVA; maternità; modulare volontaria.
- Pensionati di vecchiaia in attività: aliquota soggettiva 12% fino al tetto, poi 3% solidaristico.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

- Aliquota 2024 **15%**; riforma 2025 graduale verso **18%** a regime 2027; oltre tetto annuo si applica 3% solidaristico non utile a pensione.
- Minimo 2025 **ridotto a 2.750 €** (dal 2024: 3.355 €); copre reddito fino a 17.187,50 € ai fini eccedenze Mod. 5/2026.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

- Aliquota 4% sul volume d'affari IVA, ripetibile sul cliente; minimo 2025 **ridotto a 350 €** (da 850 €).
- Dovuto anche dai pensionati di vecchiaia attivi; il minimo copre volume d'affari fino a **8.750 €**.

MATERNITÀ E MODULARE VOLONTARIA

- Maternità: contributo uguale per tutti, definito su spesa dell'anno precedente e approvato dai Ministeri Vigilanti.
- Modulare volontaria: **1%-20%** del reddito IRPEF fino al tetto, per quota aggiuntiva di pensione; attivabile in Modello 5.

SCADENZE MINIMI

(RISCOSSIONE ORDINARIA)

- 4 rate bimestrali: fine febbraio, fine aprile, fine giugno, fine settembre; **possibile pagare tutte al 30/9** senza sanzioni (art. 89).
- **Tolleranza 8 giorni**; scadenze festivi spostate al primo giorno utile; per iscrizioni in corso d'anno: riscossione straordinaria in unica soluzione con scadenza al primo 31 ottobre utile.

AUTOLIQUIDAZIONE MODELLO 5

- Eccedenze in 2 rate: **30/9** (prima) e **31/12** (seconda) post riforma 2025; tolleranza 8 giorni; festivi al primo giorno utile.
- Modulare volontaria in Mod. 5 con termine perentorio **31/12**; se in ritardo, priorità a copertura obbligatoria e eventuale restituzione se posizione regolare.

MODALITÀ PAGAMENTO

- Avvisi **PagoPA** e **F24** in area riservata; tre avvisi disponibili da metà febbraio, quarta rata a settembre dopo approvazioni vigilanza.
- Autoliquidazione: avvisi post invio telematico Mod. 5; modulare volontaria solo **PagoPA**.

COMPENSAZIONI VIA F24

- Compensazione con crediti erario e **gratuito patrocinio** tramite F24Web; finestra PCC MEF per gratuito patrocinio **1 marzo-30 aprile e 1 settembre-30 ottobre**.
- Pagamenti **F24Web** tramite Entratel/Fisconline come canale esclusivo per compensazioni.

FORENSE CARD

- Carta dedicata agli iscritti, con linee credito tra cui contributi; rateizzazioni fino a 18 mesi; prima rata senza interessi; pagamento h24 online.
- Deducibilità integrale nell'anno di pagamento; richiesta online con firma digitale nell'area riservata.

AGEVOLAZIONI GIOVANI

- Nuova agevolazione per prime iscrizioni all'Albo e alla Cassa **prima dei 35 anni**: per i primi **6 anni dimezzamento contributi** soggettivi e integrativi con anno pieno riconosciuto.
- Possibilità di integrare su base volontaria fino alla misura piena del minimo soggettivo entro 12 anni per evitare riflessi negativi sulla pensione contributiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO (ART. 40 NRU)

- Nei casi ex art. 21, c. 7, L. 247/2012: esonero dal minimo soggettivo su domanda online entro 30/9, con delibera della Giunta Esecutiva.
- Restano dovuti minimo integrativo, maternità e soggettivo in autoliquidazione; facoltà di integrare quanto esonerato entro 6 anni.

CONTRIBUZIONE MODELLO 5 E PROCEDURA SANZIONATORIA

MODULO 2

OBIETTIVI

- Chiarire quali contributi sono deducibili e in quali condizioni, distinguendo obbligatori e volontari.
- Illustrare i termini di prescrizione per contributi e sanzioni, con dies a quo e effetti previdenziali.
- Presentare le soluzioni in caso di prescrizione parziale: rendita vitalizia o rimborso.

DEDUCIBILITÀ: QUADRO GENERALE

- Interamente deducibili: contributo soggettivo (minimo ed eccedenze), maternità, contribuzione modulare volontaria pagata a Cassa Forense.
- Non deducibile il contributo integrativo in quanto a carico del cliente; fa eccezione l'eventuale quota di minimo integrativo rimasta realmente a carico del professionista.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: IL CASO DEL MINIMO

- Se il 4% incassato dai clienti è inferiore al minimo integrativo dovuto, la differenza rimasta a carico del professionista è costo deducibile (esempio: minimo 2025 pari a 350 €, volume d'affari 5.000 €, 4% incassato 200 €, differenza deducibile 150 €).
- Le somme accessorie (sanzioni, interessi) non sono deducibili fiscalmente.

VERSAMENTI VOLONTARI E REGIMI FISCALI

- **Riscatto laurea e ricongiunzione:** deducibili nel regime ordinario; nel regime forfettario deducibili solo in presenza di altre fonti di reddito.
- La deducibilità riguarda i soli contributi previdenziali versati alla gestione obbligatoria.

PRESCRIZIONE: DISTINZIONE CHIAVE

- Sanzioni per obblighi dichiarativi (Mod. 5 mancato/ritardato): natura amministrativa, prescrizione quinquennale.
- Omissioni contributive (mancati/ritardati versamenti): natura civilistica, prescrizione decennale per i crediti contributivi e relativi accessori.

EVOLUZIONE NORMATIVA E DIES A QUO

- Art. 19 L. 576/1980: prescrizione decennale; *dies a quo* dalla data di trasmissione del Modello 5.
- Art. 66 L. 247/2012: esclusa l'applicazione dell'art. 3 L. 335/1995 a Cassa Forense, ripristinando il termine decennale; resta invariato il *dies a quo* (invio Mod. 5).

SANZIONI AMMINISTRATIVE: PRESCRIZIONE 5 ANNI

- Riferimento L. 689/1981 art. 28: 5 anni con *dies a quo* dalla data di consumazione dell'infrazione (es. mancato invio Mod. 5).
- Necessità di atto interruttivo entro 5 anni; perdurante omissione Mod. 5 può comportare segnalazione al COA per sanzione disciplinare.

EFFETTI PREVIDENZIALI DELLA PRESCRIZIONE

- Anni prescritti non sono utili ai fini pensionistici; è richiesta effettiva iscrizione e integrale contribuzione per ogni anno.
- In caso di prescrizione parziale (es. non versata la seconda rata in autoliquidazione) si perde utilità dell'anno salvo strumenti di recupero.

RENDITA VITALIZIA

(RECUPERO ANNO)

- Art. 43: possibile costituire rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni con omissione prescritta parziale; ammessi anche i superstiti aventi diritto se non decaduti.
- Onere pari alla riserva matematica (D.M. 28/7/1992, richiamo alla L. 45/1990); domanda obbligatoriamente entro 60 giorni dalla comunicazione di CF e per tutti i periodi interessati, pena decadenza.

RIMBORSO CONTRIBUTI SOGGETTIVI

- In alternativa alla rendita, possibilità di rimborso del contributo soggettivo già versato per l'anno divenuto inefficace ai fini pensionistici per prescrizione parziale o totale.
- In caso di prescrizione totale il rimborso è l'unica via; in caso di parziale si può scegliere tra rendita vitalizia e rimborso.

RIEPILOGO OPERATIVO

- Deducibili: soggettivo, maternità, modulare; non deducibile integrativo salvo differenza minima effettivamente a carico.
- Prescrizione: 10 anni contributi (*dies a quo* invio Mod. 5), 5 anni sanzioni amministrative (*dies a quo* consumazione infrazione); strumenti: rendita vitalizia o rimborso.

CONTRIBUZIONE MODELLO 5 E PROCEDURA SANZIONATORIA

MODULO 3

OBIETTIVI

- Definire chi deve inviare il Modello 5 e cosa si dichiara.
- Chiarire scadenze, generazione avvisi e pagamenti delle eccedenze.
- Introdurre Modello 5/bis (studi/STP) e Modello 5/ter (STA).

COS'È IL MODELLO 5

- Comunicazione obbligatoria annuale di reddito netto professionale e volume d'affari IVA, prevista da L. 576/1980 e confermata dal Regolamento Unico (art. 7) in vigore dal 1/1/2025.
- Dati conformi alla dichiarazione dei redditi con codice attività 691010; istruzioni disponibili nella sezione Modulistica del sito Cassa Forense.

CHI È OBBLIGATO

- **Avvocati iscritti all'Albo anche per un solo giorno** nell'anno precedente alla scadenza; praticanti iscritti alla Cassa nell'anno precedente; iscritti alla Cassa anche per frazione d'anno.
- Inclusi: italiani all'estero con parte imponibile in Italia; stranieri iscritti a un Albo in Italia; professori a tempo definito iscritti all'Albo; eredi di avvocati deceduti.

CHI NON È OBBLIGATO

- Praticanti non iscritti alla Cassa per l'intero anno solare precedente.
- Iscritti per l'intero anno in elenchi speciali (legali enti pubblici, docenti a tempo pieno); professionisti che hanno optato per altra Cassa entro 1/2/2013 con prova dell'opzione.

TERMINI E MODALITÀ INVIO

- Scadenza invio telematico: 30 settembre di ogni anno, con dati dell'anno precedente (es. Mod. 5/2025 dichiara reddito/IVA 2024).
- Il sistema calcola automaticamente importi dovuti in base allo "status" e genera avvisi PagoPA/F24 solo dopo l'invio online.

PAGAMENTI DELLE ECCEDENZE

- Eccedenze dovute in 2 rate: 30/9 (prima, contestuale all'invio) e 31/12 (seconda); possibile pagare tutto al 30/9, il differimento al 31/12 della prima ratea comporta sanzioni.
- Pagamenti tramite PagoPA (anche con Forense Card) o F24 per compensazioni erariali o gratuito patrocinio, come da corso contribuzione.

MODULARE VOLONTARIA NEL MOD. 5

- Facoltà per non pensionati (salvo specificità invalidità): destinare 1–20% del reddito netto entro tetto; dal nuovo anno si indica la percentuale anche 0% se non si intende versare.
- Versamento perentorio entro 31/12 dell'anno di invio; concorre al montante previdenziale come da corso prestazioni.

CATEGORIE ART. 20 L. 247/2012

- Per iscritti che mantengono l'iscrizione durante cariche incompatibili a domanda: possibilità di integrare deficienze di reddito/volume d'affari ai fini pensionistici con contributi rapportati a reddito/volume parametrico; restano i minimi dovuti.
- Regole e percentuali sono descritte nel modulo con richiamo agli articoli del Regolamento Unico.

MODELLO 5/BIS

(STUDI E STP)

- Obbligo per studi associati e STP con almeno un soggetto tenuto al Mod. 5 individuale; scadenza 30 settembre come per il Mod. 5.
- Si comunicano redditi/volumi aggregati e imputati ai soci; nessun contributo da versare e nessuna sanzione per ritardo del solo 5/bis.

MODELLO 5/TER

(SOCIETÀ TRA AVVOCATI)

- Obbligo per STA iscritte anche per frazione d'anno nella Sezione Speciale dell'Albo; scadenza 30 settembre.
- Oggetto: utili, reddito fiscale, volumi d'affari e definizioni da accertamenti; dovuto contributo integrativo 4% in unica soluzione, al netto di eventuale 4% già assoggettato a IVA.

INVIO TELEMATICO 5/TER

- Accesso area riservata STA con credenziali; compilazione dati societari e compagine (socio avvocato/praticante CF, socio altro albo, socio di capitale).
- Note illustrative annuali sul sito per calcolo integrativo e invio; sanzioni per ritardo invio o mancato pagamento come da corso sanzioni.

RIEPILOGO

- Mod. 5: chi deve inviare, cosa dichiarare, scadenze e pagamenti eccedenze; modulare volontaria entro 31/12.
- 5/bis: solo comunicazione per studi/STP, senza contributi né sanzioni per ritardo; 5/ter: STA con obbligo 4% e invio telematico dedicato.

CONTRIBUZIONE MODELLO 5 E PROCEDURA SANZIONATORIA

MODULO 4

OBIETTIVI

- Distinguere sanzioni dichiarative vs contributive, capire criteri e scaglioni applicativi.
- Conoscere la procedura di accertamento, le riduzioni per adesione e la regolarizzazione spontanea.
- Presentare la Camera di Conciliazione: requisiti, limiti e effetti.

QUADRO NORMATIVO E AMBITO

- Regime disciplinato dal Titolo VII del Regolamento Unico (artt. 81–98), applicabile a inadempienze dichiarative e contributive secondo le norme vigenti al momento dell'inadempimento.
- Inadempimenti sanzionati: ritardo/omissione Mod. 5; ritardo/omissione contributi minimi; ritardo/omissione contributi in autoliquidazione; differenze da controlli con Anagrafe Tributaria.

TIPI DI SANZIONI

- Dichiarative: natura amministrativa, non trasmissibili agli eredi, riferite a Mod. 5 (ritardo/omissione, infedeltà non rettificata).
- Contributive: natura civile risarcitoria, per ritardi/omissioni nei pagamenti dei contributi dovuti (minimi e autoliquidazione).

SANZIONI DICHIARATIVE: RITARDO MOD. 5

- Progressione per ritardo: entro 30 giorni dal 30/9 sanzione 88 €; dal 31° giorno al 31/12 sanzione 178 €; oltre il 31/12 sanzione 269 € (esempio riferito a Mod. 5/2025).
- Omissione Mod. 5: importo fisso 446 €; esenzione sanzione per ritardi di praticanti CF o avvocati CF nei primi 2 anni di iscrizione all'albo; con reddito zero si applica sanzione minima.

SANZIONI CONTRIBUTIVE: RITARDATO PAGAMENTO

- Nessuna sanzione entro 8 giorni (possibili soli interessi); 9–30 giorni: 4% + interessi; 31–150 giorni: 6% + interessi; oltre 150 giorni: 10% + interessi; sanzione minima 30 € quando dovuta.
- Omissione totale: 24% + interessi; omissione parziale: 12% + interessi se versato almeno il 20% del dovuto; tasso interessi indicato al 2,75% nel documento.

CONTROLLI INCROCIATI CON ADE

- Fattispecie: reddito non dichiarato in Mod. 5 ma presente in AdE; reddito fiscale maggiore di quello CF; reddito fiscale minore di quello CF.
- Sanzioni: 50% sul maggior contributo dovuto nei casi di maggiore reddito fiscale; 10% se il dato fiscale è inferiore a quello dichiarato in CF; riduzione al 30% in adesione con pagamento entro 90 giorni.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE/RETTIFICHE

- Obbligo comunicare a CF entro 60 giorni variazioni da integrative fiscali per lo stesso periodo; contributi dovuti alle ordinarie scadenze del Mod. 5 dell'anno successivo.
- Rettifica dati non conformi inviando nuova comunicazione con documentazione; oltre il 30/9 si applicano sanzioni e interessi ordinari.

PROCEDURA SANZIONATORIA E ADESIONE

- Avvio tramite PEC o raccomandata con dettaglio inadempienza, importi e misura ridotta di 1/3 per versamento diretto.
- Entro 30 giorni si può aderire beneficiando della riduzione; pagamento in unica soluzione o rateale con acconto minimo 20%; riduzione mantenuta anche se è in corso altro piano regolare.

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

(ART. 94)

- Prima della contestazione formale è possibile chiedere regolarizzazione con abbattimento sanzioni al **60%** tramite istanza online.
- Pagamento: unica soluzione entro **120 giorni** o rateazione (importi > 1.000 € fino a 3 anni; > 10.000 € fino a 6 anni) con interessi 2,75% o tasso legale se superiore; scadenze generalmente 31 ottobre.

DECADENZA DAL PIANO

- Se una rata non è pagata, è possibile regolarizzare entro la scadenza della rata successiva con interessi; ulteriore mancato pagamento comporta decadenza dalla rateazione e dalla riduzione concessa.
- Il recupero avviene tramite avvisi con scadenza tipicamente al **31 ottobre di ogni anno**, salvo diverse indicazioni in atto.

CAMERA DI CONCILIAZIONE

- Istituto dedicato alle sole sanzioni, per importi complessivi **superiori a 300 €**, con giusti e comprovati motivi e previa regolarizzazione dell'inadempienza anche rateizzata.
- Domanda prima dell'iscrizione a ruolo o di azioni giudiziali/amministrative; procedimento in contraddittorio davanti a Collegio di tre membri; in caso di accordo, verbale con effetto transattivo preclusivo di ulteriori rimedi.

RIEPILOGO

- Dichiarative: importi fissi e scaglioni; Contributive: percentuali per ritardo/omissione; Controlli AdE: sanzioni aggravate con riduzioni per adesione.
- Strumenti: adesione con $-1/3$, regolarizzazione spontanea con -60% , rateazioni con requisiti e interessi; Camera di Conciliazione per annullamento/riduzione sanzioni in casi documentati.